

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima Straordinaria seduta Pubblica

Numero 10 Del 30-05-2022

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **19:35** , nel Comune di Villaspeciosa, nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Melis Gianluca	P	Sedda Claudia	P
Mameli Elio	P	Foddis Maria Cristina	P
Cabula Simone	P	Aroni Alice	P
Sanna Matteo	P	Podda Marco	P
Floris Giorgio	P	Vincis Maurizio	P
Firinu Gilberto	P	Mameli Massimo	P
Gallus Andrea	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Presiede il Sindaco Gianluca Melis.

Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott. Simone Pietro Loi.

Il Sindaco illustra l'argomento al terzo punto dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Elio Mameli esprime la dichiarazione di voto evidenziando che, per ragioni già espresse in sede di discussione di approvazione del PEF della TARI per l'anno 2022 del precedente punto all'Ordine del giorno, ci si astiene dalla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, per ragioni procedurali, si è reso necessario annullare la delibera di pari oggetto già adottata in precedenza in data 30 aprile 2022 e che, con il presente atto, si procederà a riadottare con il medesimo testo di pari contenuto;

Dato atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)..";

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI, di cui ai commi da 641 a 668, art. 1, della legge n. 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. "legge di stabilità 2016");

Richiamati in particolare i commi da 650 a 654 dell'art. 1, legge n. 147/2013 che, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

Dato atto che, nella odierna seduta, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2022;

Rilevato che dal citato piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €.314.073,00, di cui €. 213.997,00 per costi variabili ed € 100.076,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che la tariffa in argomento:

- deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la sua determinazione al mq. delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- deve essere ripartita, su decisione dell’ente locale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato DPR n. 158/99, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, costituenti l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- elaborata sulla base relazione prodotta dall’Ing. Massimiliano Mereu, acquisita al prot. con n. 3101 del 27/04/2022, prevede numerose ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Villaspeciosa per l'anno 2022, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprirsi attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella seguente misura: 85% per le utenze domestiche e 15% per le utenze produttive (non domestiche);
- è stata determinata dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti che sono commisurati alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l’individuazione dei sopra citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq. dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione di come qui seguito riportati:

- **“TARIFFE UTENZE DOMESTICHE”**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	37.296,00	0,75	366,69	1,00	0,594418	97,483975
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	30.518,34	0,88	285,25	1,80	0,697451	175,471156
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	25.449,81	1,00	228,96	2,00	0,792558	194,967951
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	20.617,04	1,08	183,99	2,20	0,855963	214,464746
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.677,15	1,11	36,18	2,90	0,879740	282,703529

1 .6	USO DOMESTICO-SE I O PIU' COMPONENTI	579,00	1,10	5,00	3,40	0,871814	331,445517
1 .5	USO DOMESTICO-CI NQUE COMPONENTI-r riduzione zone non servite	150,00	0,44	1,00	1,16	0,351896	113,081411

- "TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE"

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>	
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	442,60	0,29	2,54	0,185922	0,395570
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	301,00	0,44	3,83	0,282089	0,596469
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1.600,00	0,34	2,97	0,217978	0,462536
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	400,00	0,85	7,51	0,544945	1,169579
2 .8	UFFICI, AGENZIE	678,00	0,90	7,89	0,577001	1,228758
2 .9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	276,00	0,44	3,90	0,282089	0,607371

2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	316,00	1,02	8,98	0,653934	1,398511
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRALICO ETC)	4.962,00	0,78	6,85	0,500067	1,066793
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1.287,00	0,91	7,98	0,583412	1,242775
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	21.422,00	0,41	3,62	0,262856	0,563765
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2.392,00	0,67	5,91	0,429545	0,920401
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	108,00	5,54	48,74	3,551763	7,590583
2 .17	BAR, CAFFE`, PASTICCERIA	853,00	4,38	38,50	2,808072	5,995844
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	1.013,00	0,57	5,00	0,365434	0,778681
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	398,00	2,14	18,80	1,371980	2,927840
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	74,00	0,34	3,00	0,217978	0,467208

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato Regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente, in base al PEF 2022, rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A, della Delibera ARERA n. 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dalla Provincia

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 22/05/2014 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno e che la trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 27/07/2020;

Visto il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i prescritti pareri, espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti sul testo del presente deliberato, reso con verbale n. 5 del 28.04.2022, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti

- il d.lgs. 276/2000;
- lo Statuto comunale;

Si pone ai voti con il seguente esito:

- Presenti: n. 13
- Votanti: n. 9
- Voti favorevoli: n. 9
- Voti contrari: n. 0
- Astenuti: n. 4 (Mameli Elio, Cabula Simone, Sanna Matteo e Firinu Gilberto)

DELIBERA

1) Di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2022, come integralmente riportate nel prospetto che segue

-TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per	<i>Tariffa</i> <i>fissa</i>	<i>Tariffa</i> <i>variabile</i>
DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 30-05-2022		COMUNE DI VILLASPECIOSA		Pag. 8		

			<i>(per attribuzione parte fissa)</i>		<i>attribuzione parte variabile)</i>		
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	37.296,00	0,75	366,69	1,00	0,594418	97,483975
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	30.518,34	0,88	285,25	1,80	0,697451	175,471156
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	25.449,81	1,00	228,96	2,00	0,792558	194,967951
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	20.617,04	1,08	183,99	2,20	0,855963	214,464746
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.677,15	1,11	36,18	2,90	0,879740	282,703529
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	579,00	1,10	5,00	3,40	0,871814	331,445517
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-r riduzione zone non servite	150,00	0,44	1,00	1,16	0,351896	113,081411

-TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica	Mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	442,60	0,29	2,54	0,185922	0,395570
2 .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	301,00	0,44	3,83	0,282089	0,596469
2 .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1.600,00	0,34	2,97	0,217978	0,462536
2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	400,00	0,85	7,51	0,544945	1,169579
2 .8 UFFICI, AGENZIE	678,00	0,90	7,89	0,577001	1,228758
2 .9 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	276,00	0,44	3,90	0,282089	0,607371
2 .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	316,00	1,02	8,98	0,653934	1,398511
2 .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO ETC)	4.962,00	0,78	6,85	0,500067	1,066793
2 .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1.287,00	0,91	7,98	0,583412	1,242775

2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	21.422,00	0,41	3,62	0,262856	0,563765
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2.392,00	0,67	5,91	0,429545	0,920401
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	108,00	5,54	48,74	3,551763	7,590583
2 .17	BAR, CAFFE`, PASTICCERIA	853,00	4,38	38,50	2,808072	5,995844
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	1.013,00	0,57	5,00	0,365434	0,778681
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	398,00	2,14	18,80	1,371980	2,927840
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	74,00	0,34	3,00	0,217978	0,467208

2) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella misura del 5 % fissata dalla Provincia;

3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, ravvisata la necessità di provvedere con urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, dal medesimo esito di quella principale,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Al termine della votazione, fattesi le ore 20.30, il Cons. Cabula Simone esce dall'aula consiliare.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Melis

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Simone Pietro Loi

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 25-05-2022

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3[^] comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
F.to Gianluca Melis

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 25-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Rina Girau

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Comunale il 10-06-2022 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Villaspeciosa, 10-06-2022

Segretario Comunale
F.to Dott. Simone Pietro Loi

Copia Conforme all' originale.
Villaspeciosa, 10-06-2022

Segretario Comunale
Dott. Simone Pietro Loi